



**Comune di Lastra a Signa
(Città Metropolitana di Firenze)**

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Articolo 1

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento della “cittadinanza onoraria” a persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche o private.

Articolo 2

1. Comune adotta l’istituto della “cittadinanza onoraria”, che costituisce un riconoscimento onorifico per chi, cittadino italiano o straniero, non iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Lastra a Signa o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell’intera umanità.

Articolo 3

1. La cittadinanza onoraria viene conferita mediante la consegna di un attestato che reca l’iscrizione simbolica tra la popolazione del Comune.
2. La proposta di conferimento della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco o da almeno quattro consiglieri comunali, anche su indicazione di enti, associazioni, istituzioni o singoli cittadini. La proposta reca la motivazione.
3. La proposta è accolta se approvata dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei 3/4 dei membri assegnati, compreso il Sindaco, con arrotondamento aritmetico.
4. La consegna dell’attestazione della cittadinanza onoraria è effettuata dal Sindaco in una pubblica cerimonia.

Articolo 4

1. La cittadinanza onoraria conferita può essere revocata, con le stesse modalità indicate all’art. 3 per il conferimento. La revoca avviene quando comportamenti successivi del beneficiario o altri elementi abbiano fatto venire meno il motivo del conferimento o quando il beneficiario si sia macchiato di comportamenti in antitesi ai principi che regolano il conferimento.

Articolo 5

1. La cittadinanza onoraria ha valore solo simbolico e pertanto non incide sulla posizione anagrafica della persona che la riceve.

Articolo 6

1. Al fine di avere indicazione delle cittadinanze onorarie conferite, i nomi delle persone insignite sono indicate in un registro pubblico.